

Legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018
Art. 26 istituti culturali

Invito alla presentazione di istanza per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e per l'assegnazione del contributo regionale

Premessa

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 11 del 1° agosto 2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", la Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano;

l'art. 26 comma 1 della sopracitata legge stabilisce che la Regione Piemonte sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio, ricerca, divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella degli istituti culturali di rilievo regionale;

l'art. 26, comma 1bis prevede che, ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti specifici requisiti;

l'art. 26 comma 4 prevede che la Giunta Regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella.

l'art. 26 comma 5 stabilisce che la tabella ha validità triennale.

Con DGR n. 11-4528 del 14.11.2022 la Giunta Regionale, a seguito della conclusione della selezione pubblica indetta dagli uffici regionali competenti della Direzione Cultura e Commercio, ha approvato la tabella degli istituti di rilievo regionale avente validità per il triennio 2021-2023;

Con DGR n. 17-8377 del 29.03.2024 "L.r. 11/2018 art. 26, comma 4. Approvazione dei criteri per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e delle modalità di assegnazione dei contributi regionali per il triennio 2024-2026":

a) come previsto dall'art. 26 comma 4 della suddetta l.r. 11/2018, la Giunta Regionale ha approvato, previo parere della commissione consiliare competente espresso in data 25.03.2024, i criteri e le modalità per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e ha definito le modalità di assegnazione del contributo regionale a favore degli enti facenti parte della tabella;

b) ha rinviato ad una successiva delibera della Giunta Regionale l'assegnazione sul bilancio 2024-2026 delle risorse necessarie all'avvio dell'avviso pubblico finalizzato alla costituzione della nuova tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale avente validità per il triennio 2024-2026 e all'assegnazione di contributi, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato A;

Con DGR n.16-8609 del 20.05.2024 L.R. 11/2018 e s.m.i. DCR n. 227 del 5 luglio 2022 "L.r. n. 11/2018 art. 6 Approvazione del Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024". Definizione per l'anno 2024 del riparto delle risorse di cui al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 secondo gli ambiti di intervento previsti dalla legge regionale 11/2018. Spesa complessiva euro 11.896.127,00 (euro 5.195.947,43/2024, euro 5.381.914,57/2025 e euro 1.318.265,00/2026). Capitoli vari, missione 05 programma 05.02:

a) sono state approvate per il triennio 2024-2026 le risorse necessarie all'avvio dell'avviso pubblico per il triennio 2024-2026 finalizzato alla costituzione della nuova tabella Tabella degli istituti culturali di rilievo regionale (art. 26) disponibili sul cap. 182860 della Missione 05, Programma 02, degli esercizi finanziari 2024-2026 in Euro 3.695.066,00;

b) è stato approvato il riparto delle risorse sopracitate:

per l'anno 2024: € 1.148.536,00 ;
per l'anno 2025: € 1.228.265,00;
per l'anno 2026: € 1.318.265,00;

c) è stata demandata a successivo provvedimento l'eventuale assegnazione di ulteriori risorse da destinare alle linee di finanziamento di cui ai Capi II, III, IV e IVbis della l.r. 11/2018, con priorità a quelle non comprese nel presente provvedimento;

d) è stata demandata alla Direzione regionale Cultura e Commercio l'adozione degli atti necessari per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione;

1. Invito alla presentazione dell'istanza

1.1 Ai sensi di quanto specificato in premessa, possono essere presentate istanze per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e per l'assegnazione del contributo regionale, destinato a sostenere e valorizzare il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni iscritti nella tabella triennale, attraverso il sostegno al funzionamento ordinario dell'ente e delle sue attività.

2. Risorse

2.1 Nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dalla DGR n.16-8609 del 20.05.2024, l'importo stanziato con il presente avviso per il sostegno agli enti ammessi alla tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale è pari complessivamente ad Euro 3.695.066,00.

3. Requisiti di ammissibilità

3.1. I soggetti che intendono presentare istanza di iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale devono avere tutti i seguenti requisiti:

- a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti;
- b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;
- c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliografici o archivistici e documentali;
- d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese e assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

L'ente che presenta istanza per l'iscrizione nella tabella deve inoltre:

- garantire libertà e gratuità di accesso al patrimonio posseduto, libertà di consultazione dello stesso senza restrizioni, salvo quelle motivate da esigenze di tutela. Qualora tale requisito non sia garantito al momento della presentazione della domanda per l'accesso all'avviso pubblico, l'ente è tenuto a provvedere in tal senso, anche modificando i propri regolamenti entro un anno dall'ammissione al contributo regionale;
- essere in possesso del riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato o statale o regionale (comprovata tramite l'iscrizione al registro provvisorio delle persone giuridiche). In alternativa, occorre dimostrare di aver avviato la richiesta per l'ottenimento del suddetto riconoscimento.

3.2 Non sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica per la composizione della tabella i seguenti soggetti:

- le istituzioni artistiche, teatrali, museali o le istituzioni in cui l'attività museale è elemento di rilievo o che, per le loro peculiari caratteristiche, sono soggette a normative diverse dalle istituzioni culturali o la cui attività prevalente non è quella scientifica e culturale in senso stretto (es.: le associazioni di volontariato, le associazioni storiche e sportive; associazioni sindacali e partitiche, etc.);
- le istituzioni in favore delle quali il sostegno regionale è già contemplato da specifiche leggi di settore (es.: istituti storici per la Resistenza, Società di mutuo soccorso, Ecomusei, etc.);
- le istituzioni alle quali la Regione Piemonte ha aderito con apposito provvedimento in qualità di socio (fondatore, sostenitore, aderente, etc.), che ricevono già il sostegno regionale;
- le istituzioni che hanno tra gli enti partecipanti enti già facenti parte della tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale.

3.3) I requisiti previsti dal precedente paragrafo 3.1 devono rispettare le seguenti caratteristiche:

a) Patrimonio bibliografico o archivistico e documentale

Il patrimonio posseduto dall'ente deve essere composto di almeno uno dei seguenti elementi:

- collezioni bibliografiche specialistiche inventariate pari almeno a 5.000 volumi e testate di periodici. L'Ente deve aderire a uno dei Poli regionali del Servizio Bibliotecario Nazionale al fine di rendere disponibile il proprio catalogo bibliografico. Qualora tale condizione non ricorresse al momento della presentazione dell'istanza, l'Ente si impegna ad aderire a uno dei poli regionali e avviare la catalogazione del proprio patrimonio bibliografico entro un anno dall'iscrizione in tabella, a pena di decadenza dal beneficio economico assegnato;

- materiale archivistico di valore storico e culturale pari almeno a 50 metri lineari (il patrimonio iconografico e fotografico sarà considerato come elemento aggiuntivo al possesso del requisito di base). Per patrimonio archivistico si intende anche patrimonio sonoro e/o audiovisivo originale di particolare valore storico documentale, pari almeno a 1.500 ore di registrazione. Gli archivi amministrativi del soggetto richiedente non sono considerati patrimonio archivistico.

b) Sede

Gli enti, anche in condivisione con altri soggetti, devono possedere o disporre di spazi adeguati, esclusivamente dedicati alla conservazione e alla fruizione pubblica del patrimonio (es.: sale di studio e lettura) e allo svolgimento di attività di valorizzazione dello stesso (quali mostre, esposizioni temporanee di documenti, convegni, etc). Sono da intendersi come sede anche gli spazi decentrati utilizzati per lo svolgimento di attività dell'ente.

In caso di sede condivisa, il punteggio che viene attribuito a ciascun ente tiene conto sia degli spazi singolarmente disponibili, sia degli spazi condivisi.

Non saranno valutati spazi che, per loro natura, non possono essere impiegati per attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

c) Orario di apertura

L'ente deve garantire un orario di apertura al pubblico della biblioteca e/o dell'archivio non inferiore a 15 ore settimanali.

d) Personale

L'ente deve garantire la presenza di personale qualificato in possesso di adeguata formazione professionale, dedicato (anche part time) alla gestione del patrimonio, alla sua fruizione e consultazione pubblica.

Per personale qualificato si intende: personale in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica o analoga formazione universitaria per la professionalità archivistica; personale in possesso di titoli relativi a corsi di formazione professionale che rilascino attestato riconosciuto a livello regionale, o analoga formazione universitaria per la professionalità bibliotecaria.

Saranno valutate anche altre professionalità in ambito di gestione del patrimonio documentale e di organizzazione e management culturale, comprovate da specifico curriculum.

e) Attività

L'ente deve aver effettuato negli ultimi tre anni in modo diretto (o in collaborazione con altri enti) attività, anche in modalità online, inerenti le proprie finalità statutarie e la valorizzazione del patrimonio posseduto.

Tra le attività dell'ente sono da ricomprendersi:

- riviste (testate) e pubblicazioni di proprietà, anche in formato digitale ed e-book, che presentino contenuti scientifici e non promozionali;
- convegni organizzati in proprio, della durata di almeno un giorno, con presenza di relatori esterni all'ente;
- presentazioni di volumi, iniziative ed incontri pubblici, videopresentazioni, podcast;
- mostre (anche virtuali), tour virtuali;
- borse di studio retribuite, stages e tirocini (e attività equiparate quali corsi di formazione, summer school), attivati in proprio oppure con il contributo di terzi; in collaborazione con istituti di formazione, università o altri istituti formativi;
- tesi di laurea, realizzate con l'impiego di materiale documentario dell'ente e/o in collaborazione con altri istituti;
- ricerche pubblicate, inerenti l'ambito istituzionale dell'ente, realizzate anche in collaborazione con università o altri istituti;
- gestione e aggiornamento di sito web; presenza sui social media;
- accesso a risorse digitali dal sito dell'ente (cataloghi, documenti di biblioteca e d'archivio, etc.) anche se depositate altrove.

Il Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione Cultura e Commercio effettua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dall'ente, anche attraverso sopralluoghi, nel corso del triennio, presso la sede degli enti iscritti in tabella.

4) Modalità e termini di presentazione dell'istanza

4.1) L'istanza deve essere presentata, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante o da suo delegato, **perentoriamente nel periodo decorrente dal giorno 28 giugno 2024 fino al 10 settembre 2024** esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo

culturcom@cert.regione.piemonte.it

con una delle seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale in formato CADES .p7m
oppure
- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

L'eventuale delega del legale rappresentante alla firma dell'istanza deve essere redatta nella forma della procura speciale notarile o nelle altre forme previste dalla legge e deve contenere la descrizione precisa e dettagliata del potere assegnato al delegato in merito alla presentazione dell'istanza di contributo.

La mancanza di tale delega, redatta nella forma sopra descritta, comporta l'inammissibilità dell'istanza.

Deve sempre essere allegato il documento di identità del legale rappresentante in corso di validità.

4.2 Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: **(Denominazione del soggetto richiedente) - Avviso pubblico di finanziamento L.R. 11/2018 art. 26 Istituti culturali di rilievo regionale**

4.3 Il soggetto richiedente deve essere titolare della casella di Posta Elettronica Certificata utilizzata per l'invio dell'istanza. In alternativa è ammesso che il titolare della casella di Posta Elettronica Certificata sia il rappresentante legale del soggetto richiedente. Si precisa che la casella PEC utilizzata per la presentazione dell'istanza verrà utilizzata per tutte le comunicazioni ufficiali ad essa relative e, nel caso di assegnazione del contributo, per tutti gli adempimenti successivi.

4.4 L'istanza deve essere redatta utilizzando la modulistica predisposta dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali e disponibile sia in allegato all'avviso sia sul sito internet all'indirizzo:

<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti>

L'istanza dev'essere presentata con apposito modulo di domanda (Allegato 1a) **a pena di inammissibilità**. La mancanza di tale modulo debitamente firmato comporta l'inammissibilità dell'istanza.

L'istanza deve essere completa della seguente documentazione, firmata ove richiesto:

1. dichiarazione dell'Ente (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR. N. 445/2000) in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione (resa sul Modulo Requisiti (Allegato 1b) in riferimento alle attività svolte nell'anno 2023;
2. programma di attività previste per l'anno 2024;
3. relazione sulle finalità dell'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato (lunghezza massima 2 pagine);
4. relazione sulle attività svolte dall'Ente nell'ultimo triennio 2021-2022-2023, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato (lunghezza massima 3 pagine);
5. relazione sul patrimonio posseduto dall'Ente, che descriva la tipologia di fondi bibliografici e archivistici posseduti e la loro composizione (lunghezza massima 2 pagine);
6. ultimo bilancio consuntivo del soggetto richiedente (se corposo in forma di estratto), approvato dall'organo competente a norma di statuto e firmato, corredato dal relativo verbale di approvazione firmato;

7. copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore (qualora non siano già agli atti del Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria e Istituti culturali e/o siano variati);
8. documentazione relativa al riconoscimento di personalità giuridica (decreto prefettizio, determinazione regionale di iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, etc.) o, in alternativa, richiesta inviata per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica;
9. in caso di firma autografa, copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore della istanza;
10. se necessario, delega del legale rappresentante al suo sostituto delegato alla firma dell'istanza e documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. L'eventuale delega del legale rappresentante alla firma dell'istanza deve essere redatta nella forma della procura speciale notarile o nelle altre forme previste dalla legge e deve contenere la descrizione precisa e dettagliata del potere assegnato al delegato in merito alla presentazione dell'istanza di contributo.
La mancanza di tale delega, redatta nella forma sopra descritta, comporta l'inammissibilità dell'istanza.

4.5 Le domande presentate al di fuori del periodo specificato al punto 5.1, mancanti del modulo di domanda, di firma sul modulo di domanda, firmate da un soggetto diverso dal rappresentante legale o dal delegato, prive di delega conforme a quanto previsto al paragrafo 4.1 non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

4.6 L'istanza presentata dai soggetti privati deve obbligatoriamente assolvere l'imposta di bollo di Euro 16,00 prevista dal D.P.R. 642/1972 con una delle seguenti modalità:

- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionale (tabaccheria, ecc.) annullata e conservata con la documentazione relativa all'istanza; il numero identificativo seriale deve essere trascritto nel campo predisposto sul Modulo di domanda (Allegato 1a);
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate, ai sensi della normativa vigente, le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale, le ONLUS, gli Enti ecclesiastici e le Cooperative sociali. I soggetti esenti devono indicare negli appositi spazi del Modulo di domanda (Allegato 1a) i motivi dell'esenzione.

4.7 La documentazione sopra elencata va obbligatoriamente trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata unitamente all'istanza, esclusivamente in formato .pdf (con estensione .p7m nel caso di firma digitale e con estensione .pdf nel caso di firma autografa), con un'unica trasmissione o, in caso di difficoltà di carattere tecnico, con più trasmissioni effettuate in stretta sequenza temporale. Si evidenzia che l'utilizzo di formati diversi dal .pdf rende la PEC non ricevibile dal sistema PEC regionale con possibile compromissione dell'esito dell'istanza. Eventuale documentazione integrativa deve essere inviata sempre via PEC e recare il seguente oggetto: **(Denominazione del soggetto richiedente) - Avviso pubblico di finanziamento L.R. 11/2018 art. 26 Istituti culturali di rilievo regionale.**

4.8 L'Amministrazione Regionale non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

5) Fase istruttoria e termine del procedimento

5.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria ed Istituti culturali.

5.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. La richiesta di integrazioni verrà inviata all'indirizzo PEC dell'ente richiedente.

Nel caso di richiesta di integrazioni, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

5.3 Per quelle istanze che presentano delle imperfezioni sanabili mediante l'invio di documentazione formale a corredo, è possibile ricorrere al cosiddetto "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 6 della Legge n. 241/1990 "Compiti del responsabile del procedimento" e dall'art. 13 della legge regionale 14/2014, al fine di garantire il generale favore per la partecipazione e la *par condicio* dei partecipanti.

5.4 Sono ritenute inammissibili le istanze presentate da enti privi dei requisiti soggettivi previsti al paragrafo 3.

5.5 Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, queste vengono esaminate da una Commissione di valutazione composta dal Dirigente responsabile del procedimento, da funzionari del Settore ed esperti della materia, nominata con determinazione del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali e costituita nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito dal *Piano Triennale per la prevenzione della corruzione* adottato dalla Regione Piemonte.

La Commissione procede alla valutazione delle istanze pervenute, utilizzando i criteri di cui al successivo paragrafo 7.

Il Dirigente, responsabile del procedimento amministrativo, attribuisce a ciascuna istanza un punteggio, fino a un massimo di 100 punti.

L'attribuzione del punteggio al patrimonio posseduto, alla sede-orario-personale specializzato e alle attività svolte dall'ente segue parametri oggettivi. Il punteggio minimo da raggiungere è pari a 15 punti.

In seguito alla valutazione dei parametri oggettivi, la Commissione esprimerà un giudizio sulla rilevanza culturale e scientifica degli enti ammessi alla valutazione, che tenga conto della storia del singolo istituto, del patrimonio conservato, della rilevanza delle iniziative svolte in ambito regionale, nazionale e internazionale, della necessità di riequilibrare la distribuzione territoriale degli enti

iscritti nella tabella e di favorire gli enti che non hanno ulteriori contribuzioni da parte di enti pubblici o privati. La Commissione potrà attribuire fino a un massimo di ulteriori 20 punti a ciascun ente, oltre a quelli assegnati tramite la valutazione dei parametri oggettivi.

Nel caso in cui il punteggio conseguito da un singolo istituto superi i 100 punti, esso sarà ricondotto al massimo dei punti previsti.

5.6 A conclusione dei lavori della Commissione, il Dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, responsabile del procedimento, con successivo provvedimento, elabora e adotta la graduatoria degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale aventi diritto di essere iscritti alla tabella triennale nonché l'assegnazione dei relativi contributi nell'ambito degli stanziamenti previsti.

5.7 Il procedimento amministrativo si conclude, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante "Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport – area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi. Revoca della DGR. n. 22-3045 del 5.12.2011 e smi", entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale aventi diritto di essere iscritti alla tabella triennale, nonché l'assegnazione dei relativi contributi nell'ambito degli stanziamenti previsti.

5.8 La durata massima sopra citata va maggiorata fino ad un massimo di 30 giorni di sospensione per consentire la acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.

5.9 Nel caso di inerzia del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 6.6, è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio – Piazza Piemonte 1, 10127 Torino.

5.10 L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

6) Criteri di valutazione

6.1 Secondo quanto stabilito dalla DGR n. 17-8377 del 29.03.2024 i progetti vengono valutati sulla base dei criteri sotto specificati, cui corrispondono i punteggi indicati a fianco di ciascuno di essi. Il Dirigente del Settore suddetto attribuisce a ciascuna istanza un punteggio, fino a un massimo di 100 punti, secondo le seguenti modalità:

1) Patrimonio bibliografico o archivistico e documentale

massimo 40 punti

	Punteggio	Punteggio massimo
Collezioni bibliografiche specialistiche inventariate e testate di periodici	1 punto ogni 5.000 volumi	20
Materiale archivistico di valore storico e culturale pari almeno a 50 ml; e/o materiale sonoro e/o audiovisivo originale di particolare valore storico documentale, pari almeno a 1.500 ore di registrazione	2 punti ogni 50 ml 1 punto ogni 100 ore di registrazione	20
Punteggio massimo totale		40

2) Sede, orario di apertura e personale

massimo 20 punti

	Punteggio	Punteggio massimo
Sede	fino a 100 mq: 2 punti da 100 mq a 300 mq: 3 punti oltre 300 mq: 5 punti	5
Orario di apertura	fino a 15 ore: 0 punti tra 16 e 20 ore: 2 punti tra 21 e 30 ore: 4 punti oltre 31 ore: 5 punti	5
Personale	2,5 punti per ogni unità di personale	10
Punteggio massimo totale		20

3) Attività

Sarà attribuito punteggio alle attività svolte nel 2023

massimo 40 punti

	Punteggio	Punteggio massimo
Testate di riviste e pubblicazioni di proprietà (anche in formato digitale ed e-book)	1 punto per ogni libro pubblicato 1 punto per ogni rivista (testata) pubblicata	5
Convegni organizzati in proprio, della durata di	5 punti per ogni convegno	

<p>almeno un giorno, con presenza di relatori esterni all'ente</p> <p>Presentazione di volumi, Iniziative ed incontri pubblici (videopresentazioni, podcast)</p> <p>Mostre (anche virtuali), tour virtuali</p>	<p>da 6 a 10 presentazioni, iniziative, incontri pubblici (videopresentazioni, podcast): 5 punti oltre 10 presentazioni, iniziative, incontri pubblici (videopresentazioni, podcast): 10 punti</p> <p>5 punti per ciascuna mostra (anche virtuale), tour virtuali</p>	<p>15</p>
<p>Borse di studio retribuite, attivate in proprio oppure con il contributo di terzi, in collaborazione con istituti di formazione, Università o altri istituti formativi</p> <p>Stages e tirocini (e attività equiparate quali corsi di formazione, summer school) attivati in proprio oppure con il contributo di terzi, in collaborazione con istituti di formazione, Università o altri istituti formativi</p>	<p>5 punti per ciascuna borsa attivata</p> <p>2,5 punti per ciascun stage attivato</p>	<p>5</p>
<p>Tesi di laurea realizzate con l'impiego di materiale documentario dell'ente e/o in collaborazione con Università o altri istituti</p> <p>Ricerche pubblicate, inerenti l'ambito istituzionale dell'ente, realizzate anche in collaborazione con Università o altri istituti</p>	<p>2 punti per ciascuna tesi fino a un massimo di 4 punti</p> <p>2 punti per ciascuna ricerca pubblicata, fino a un massimo di 4 punti</p>	<p>8</p>

Gestione e aggiornamento di sito web; presenza sui social media.	2 punti se presente sito web 2 punti se presente sui social media	7
Accesso a risorse digitali dal sito dell'ente (cataloghi, documenti di biblioteca e d'archivio, etc.), anche se depositate altrove	3 punti se sono presenti risorse digitali accessibili dal sito	
Punteggio massimo totale		40

Il punteggio minimo da raggiungere per l'iscrizione alla tabella è pari a 15 punti.

6.2 In seguito alla valutazione dei parametri oggettivi, la Commissione esprimerà un giudizio sulla rilevanza culturale e scientifica degli enti ammessi, che tenga conto della storia del singolo istituto, del patrimonio conservato, della rilevanza delle iniziative svolte in ambito regionale, nazionale e internazionale, della necessità di riequilibrare la distribuzione territoriale degli enti iscritti nella tabella e di favorire gli enti che non hanno ulteriori contribuzioni da parte di enti pubblici o privati. La Commissione potrà attribuire fino a un massimo di ulteriori 20 punti a ciascun ente, oltre a quelli assegnati tramite la valutazione dei parametri oggettivi.

7) Modalità di assegnazione dei contributi

7.1 Sono ammesse all'assegnazione del contributo le istanze che risultano rispondenti ai requisiti di valutazione indicate al precedente punto 6.

7.2 Il contributo regionale è destinato a sostenere e valorizzare il patrimonio culturale degli enti, istituti, fondazioni e associazioni iscritti nella tabella triennale, attraverso il sostegno al funzionamento ordinario dell'ente e delle sue attività.

7.3 L'ammontare del contributo per ciascun ente iscritto nella tabella è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore economico di ciascun punto. Tale valore è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per il numero dei punti assegnati complessivamente nella graduatoria.

7.4 Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione di contributo della Direzione regionale competente, a fronte della quale non ha ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

7.5 L'importo del contributo assegnato è definito sulla scorta dei seguenti criteri di arrotondamento: gli importi con cifre decimali finali da ,01 a ,99 sono arrotondati all'euro inferiore.

8) Controllo della persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla tabella

8.1 Gli enti iscritti in tabella dovranno trasmettere al Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, entro rispettivamente il 31 maggio 2025 per il contributo anno 2025 e il 31 maggio 2026 per il contributo anno 2026, la seguente documentazione, che attesta la persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla tabella:

- richiesta di liquidazione della quota annuale corredata da versamento della marca da bollo di Euro 2,00 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 e smi, fatte salve le esenzioni di legge;
- bilancio di previsione dell'ente riferito all'anno in corso, accompagnato dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente;
- programma previsionale delle attività da svolgersi nell'anno in corso, accompagnato dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente;
- attestazione della persistenza dei requisiti di ammissione alla tabella, di cui al paragrafo 1;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di notorietà relativa al trattamento dei dati personali, ai dati anagrafici, fiscali e bancari, agli obblighi relativi alla L. 124/2017, ed alla sussistenza/insussistenza di obblighi contributivi in relazione a lavoratori autonomi e a lavoratori subordinati impiegati nello svolgimento delle attività, secondo il modello fornito dal Settore regionale competente.

8.2 La liquidazione dei contributi assegnati avviene in un'unica quota annuale, a seguito della conferma della persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla tabella. Per l'annualità 2024 la quota annuale verrà liquidata successivamente alla approvazione della graduatoria da parte del Dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali.

8.3 Non si procede alla liquidazione del contributo al soggetto che risulti non essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

8.4 La perdita, nel corso del triennio, dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla tabella comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato con conseguente esclusione dell'ente dalla tabella.

9) Rendicontazione del contributo assegnato

9.1 Gli enti iscritti in tabella dovranno presentare la rendicontazione del contributo ricevuto nell'anno precedente inviando, rispettivamente, per il contributo anno 2024 entro il 31 maggio 2025, per il contributo 2025 entro il 31 maggio 2026 e per il contributo 2026 entro il 31 maggio 2027, la seguente documentazione:

- bilancio consuntivo dell'ente riferito all'anno di erogazione del contributo redatto:
 - nel formato prescritto dal Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per gli enti iscritti al RUNTS (Registro unico del Terzo Settore) ai sensi della D. Lgs. 117/2017,

- nel formato europeo per gli enti non iscritti al RUNTS,

accompagnato dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente;

- relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente, accompagnata dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente.

9.2 L'inosservanza delle modalità suddette, non preventivamente autorizzata dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali, comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.

9.3 Il provvedimento dirigenziale di assegnazione del contributo può individuare eventuale ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria per la sua rendicontazione anche in ottemperanza a disposizioni normative statali vigenti al momento dell'assegnazione del contributo stesso.

9.4 Qualora il soggetto beneficiario non fosse in grado di rispettare il termine di presentazione della rendicontazione di cui al punto 9.1, deve preventivamente richiedere una proroga dei tempi al Settore competente. Tali proroghe hanno carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve essere ampiamente documentata e/o giustificata.

10. Obblighi di pubblicazione

10.1 L'art. 1, commi 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128, 129 della legge n. 124 del 4 agosto 2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", e s.m.i. ha introdotto i seguenti obblighi di pubblicazione nei confronti dei soggetti beneficiari di contributi pubblici:

a) le associazioni, le Onlus, le fondazioni beneficiarie di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di Euro 10.000,00.

Si consiglia di pubblicare i seguenti dati: Ente pubblico erogatore; numero e data del provvedimento amministrativo di assegnazione del beneficio economico; causale; importo incassato nel corso dell'anno (specificare l'anno di riferimento); data di incasso;

b) le imprese beneficiarie, incluse le cooperative sociali, di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, effettivamente erogati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato le informazioni relative ai ridetti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorché il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di euro 10.000,00.

I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza di tali obblighi, comporta una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti".

11. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

11.1 Si informa che i dati personali forniti a Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici editoria ed istituti culturali – saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)” e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (...)”.

- i dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici editoria ed istituti culturali. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla L.r. 1° agosto 2018 n. 11. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al presente avviso;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità ad erogare il servizio richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è la Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali;
- il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e dai Responsabili esterni individuati dal Titolare, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni, come da Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione Cultura e Commercio approvato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta con nota protocollo n. 1777 del 5 giugno 2018;

- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

12. Responsabile del procedimento e referente

Responsabile del procedimento

Gabriella Serratrice – Responsabile del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali

Referente

Maria Prano Tel. 011.432.3599 maria.prano@regione.piemonte.it

Valentina Verga Tel. 011.432.2063 valentina.verga@regione.piemonte.it